

COMUNE DI MEL

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MEL

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2010

REGOLAMENTO **DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO** **DEL COMUNE DI MEL**

Articolo 1 - LA GESTIONE

1. Il Comune di Mel, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, di agevolare il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e di facilitare l'accesso alla scuola di competenza, eroga il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

2. I fruitori del servizio sono soggetti al pagamento di una tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 2 – L'UTENZA

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale di Mel e residenti o domiciliati nel Comune di Mel.

2. Potranno essere ammessi al servizio anche utenti residenti in comuni limitrofi purché utilizzino le fermate già previste e, comunque, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 – GLI ORARI

1. Il servizio viene svolto con l'intento di soddisfare le esigenze degli utenti e delle loro famiglie, in funzione del calendario annualmente predisposto dalle istituzioni scolastiche. Normalmente è svolto dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano. L'Amministrazione si riserva comunque di organizzare il servizio in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, in relazione alle risorse economiche disponibili.

2. Il servizio di trasporto scolastico potrà subire delle limitazioni in caso di assemblee sindacali, scioperi parziali o totali dei docenti e in tutti i casi che comportino entrate o uscite differenti rispetto all'ordinario orario scolastico (es. improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi, ecc.).

Articolo 4 – IL PERCORSO

1. Il Comune di Mel predispone ogni anno, entro il mese di settembre, il piano del trasporto scolastico, prevedendo percorsi, fermate ed orari.

2. L'articolazione del percorso è data dall'ormai consolidata distribuzione delle fermate ed è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio e i relativi mezzi.

3. Viene garantito il trasporto verso la scuola più vicina alla zona di residenza. Non sono ammesse, dunque, richieste di fermate aggiuntive per raggiungere scuole, che seppur dello stesso ordine e grado di quella frequentata, sono poste in un'altra zona. Unica eccezione è rappresentata dal trasporto verso la scuola dell'infanzia di Carve e di Villa di Villa per i residenti nella zona di pertinenza di Mel al fine di garantire l'accesso alla scuola statale pubblica.

4. Non sono ammesse richieste di fermate poste ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla scuola se non che per gravi e comprovati motivi.

5. Non sono ammesse richieste di fermate vincolate alla propria abitazione (ad esempio, richieste di fermate poste davanti al civico di residenza) se non che per gravi e comprovati motivi.

6. La domanda di fermate aggiuntive oltre a quelle già definite, deve avvenire esclusivamente in forma scritta, deve indicare i riferimenti e i recapiti del richiedente, deve sempre contenere la motivazione della richiesta e deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno scolastico successivo.

7. La decisione in ordine alle richieste di modifica delle fermate spetta alla Giunta Comunale.

8. I percorsi dei pulmini avvengono esclusivamente lungo strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno pertanto essere previste fermate in strade private o, comunque, tali da costituire pericolo per gli utenti, il personale e i mezzi di trasporto.

9. Il percorso dei pulmini potrà essere modificato nel caso in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti e in relazione ai criteri di economicità ed efficienza del servizio.

10. Il servizio potrà essere esteso anche al di fuori del territorio comunale per gli alunni non residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Mel previo accordo convenzionale da stipularsi con il Comune di residenza.

Articolo 5 – L'ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri).

3. L'accompagnatore cura anche le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

4. Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola dell'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà a riportare il bambino alla scuola di provenienza, ove attenderà l'arrivo del suo genitore, o suo delegato, opportunamente custodito.

Articolo 6 – LA SICUREZZA E LE RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Mel è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata.

2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata prestabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata-casa non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino una volta sceso alla fermata. Più precisamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione e la fermata.

3. Il Comune di Mel non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dal pulmino.

Articolo 7 - L'ISCRIZIONE

1. Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è obbligatoria l'iscrizione: le famiglie dei minori dovranno compilare l'apposito modulo annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno scolastico successivo a quello frequentato.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata al Comune di Mel all'indirizzo specificato nel modulo stesso. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica di tutti i requisiti dal presente regolamento, in particolare rispetto al criterio di competenza territoriale e a quello di economicità, di efficienza e di sicurezza del servizio.

3. I moduli di iscrizione presentati oltre il 31 marzo di ogni anno e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile, verranno presi in considerazione solamente se compatibili con il piano di trasporto scolastico già organizzato;

4. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alla modalità di salita e di discesa dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista.

5. Le domande di iscrizione prive di sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 8 – L'ORGANIZZAZIONE

1. All'inizio dell'anno scolastico il Comune di Mel definisce percorso ed orari dei pulmini dedicati al trasporto scolastico armonizzando tra loro le differenti esigenze degli istituti scolastici del territorio e coordinandole, per quanto possibile, con le linee di trasporto pubblico.

2. Verrà data tempestiva comunicazione di eventuali modifiche riguardanti le fermate o gli orari che dovessero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

3. La rinuncia al trasporto dovrà essere comunicata per iscritto al Comune di Mel per l'immediata cancellazione dall'archivio dati.

4. La rinuncia al trasporto non comporta la restituzione in nessuna quota (né in tutto né in parte) della/e rata/e versata/e.

5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati dovrà essere comunicata per iscritto al Comune di Mel per l'immediata modifica dell'archivio dati.

Articolo 9 – IL COMPORTAMENTO: DIRITTI E DOVERI

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per favorire i cittadini nella frequentazione della scuola dell'obbligo e in quanto servizio al cittadino deve essere rispettato adottando le normali regole di convivenza civile e di responsabilità nei confronti dei beni pubblici.

2. Il fruitore dovrà adottare, una volta preso posto sul mezzo, un comportamento improntato alla correttezza: stare seduto, non sporgersi dai finestrini, non arrecare disturbo ai compagni di viaggio e all'autista, adottare un linguaggio rispettoso del prossimo, non danneggiare o sporcare il mezzo di trasporto.

3. Nel caso in cui venga rilevato ripetuto comportamento scorretto da parte del fruitore, anche a seguito di richiamo da parte dell'autista o di altro personale dedito alla sicurezza, il Comune di Mel informerà la famiglia con nota formale relativa al comportamento assunto dal minore. Nel caso in cui il comportamento scorretto del fruitore non venisse meno, egli verrà sospeso dal servizio per una settimana previa comunicazione scritta alla famiglia e al Dirigente Scolastico di riferimento a partire dal ricevimento della raccomandata AR. Se, tuttavia, il comportamento negativo dovesse ulteriormente ripetersi, verrà sospeso il servizio senza rimborso di eventuali quote tariffarie già versate.

4. La famiglia è responsabile del giovane utente e nel caso di danni ai mezzi e/o ai compagni di viaggio sarà ritenuta direttamente responsabile e chiamata ad intervenire anche economicamente se la situazione lo richieda.

5. L'autista ha facoltà di interrompere brevemente il servizio di trasporto nel caso in cui si manifestassero situazioni che possono arrecare danni o offese a mezzi e persone. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non possono essere contestati.

Articolo 10 – LA TARIFFAZIONE

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale per il servizio di trasporto scolastico.

2. La corresponsione della tariffa avviene su base annuale. Non sono ammesse riduzioni tariffarie nel caso in cui il servizio venga utilizzato per un periodo inferiore al calendario scolastico.

3. La tariffa deve essere corrisposta secondo le modalità indicate stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La tariffa non è rimborsabile, oltre che nei casi sopraccitati (art. 9 comma 3), anche nel caso di cambio di residenza e di conseguente interruzione dell'uso del servizio. La tariffa non è dovuta nel caso di cessazione dal servizio a causa del cambio di residenza da parte dell'utente purchè ciò avvenga prima del pagamento della relativa rata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. È ammesso il rimborso di una quota della tariffa annuale esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia usufruito del servizio per documentati motivi di salute per almeno due mesi consecutivi.

6. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.

7. Al pagamento della prima rata della tariffa annuale viene rilasciato dall'ufficio competente il tesserino/abbonamento.

8. Coloro che presentano domanda di iscrizione fuori termine nel corso dell'anno scolastico sono tenuti al pagamento della tariffa opportunamente relazionata al servizio richiesto.

9. Coloro che vengono eccezionalmente ammessi ad usufruire del servizio durante il corso dell'anno scolastico sono tenuti al pagamento della tariffa in misura proporzionale al periodo di riferimento purchè siano già trascorsi almeno due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 11 – GLI ESONERI

1. Sono esonerati dal pagamento della tariffa:

- il 3° figlio e successivi i cui fratelli maggiori usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per frequentare le scuole d'infanzia, primarie o di primo grado del territorio di Mel;

- i bambini disabili, con certificazione medica;

- coloro che si trovino in comprovate situazioni di disagio economico e sociale secondo i parametri deliberati dall'Amministrazione Comunale.